



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SPECIFICHE TECNICHE**

Servizio di Postalizzazione per il Centro Ricerche Frascati

FEBBRAIO 2010

INDICE

ART. 1	– OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	– GENERALITA'
ART. 3	– SERVIZI APPALTATI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE
ART. 4	– ORARIO
ART. 5	– CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6	– DOCUMENTI CONTRATTUALI
ART. 7	– DURATA DELL'APPALTO
ART. 8	– FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI - QUINTO D'OBBLIGO
ART. 9	– PAGAMENTI
ART. 10	– SOPRALLUOGO
ART. 11	– ANTICIPAZIONI
ART. 12	– NORME ANTINFORTUNISTICHE - MISURE DI SICUREZZA
ART. 13	– IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – IL COORDINATORE CONTRATTUALE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART. 14	– PENALITÀ
ART. 15	– MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ
ART. 16	– GARANZIE DI ESECUZIONE
ART. 17	– ASSICURAZIONI
ART. 18	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 19	– SUBAPPALTO
ART. 20	– TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21	– DIVIETO DI RINNOVO TACITO

- ART. 22 – ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE
- ART. 23 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA, PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' ED ATTREZZATURE UTILIZZATE
- ART. 24 – CLAUSOLA DI TRASPARENZA
- ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 27 – CONDIZIONI GENERALI
- ART. 28 – ONERI FISCALI E ALTRE SPESE
- ART. 29 – FORO COMPETENTE
- ART. 30 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
- ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI DELL'IMPRESA E DELL'ENEA
- ART. 32 – ELENCO PREZZI UNITARI
- ALLEGATO: – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione dei servizi postali del CENTRO ENEA FRASCATI sito in via Enrico Fermi, 45 – 00044 Frascati – (RM).

Nel presente documento sono specificate le prestazioni alla cui esecuzione l'Appaltatore è inderogabilmente tenuto.

ART. 2. GENERALITÀ

Il Centro Ricerche Frascati metterà a disposizione in comodato d'uso gratuito il locale destinato all'esecuzione delle attività appaltate e specificate nel successivo art. 3, il tutto risultante dal "Verbale di inizio attività" sottoscritto dalle Parti all'inizio dell'attività.

L'Appaltatore installerà, a propria cura e spese, tutte le attrezzature che risulteranno necessarie per l'ottimale svolgimento dei servizi appaltati. Per il trasporto della corrispondenza (buste, plichi, pacchi ecc.) l'Appaltatore farà uso di propri automezzi adatti allo scopo.

L'impiego, da parte del personale dell'appaltatore, di qualsiasi materiale, utensile, automezzo, attrezzatura o macchinario sarà a completo e totale carico e rischio dell'impresa stessa, la quale, in ogni caso, sarà tenuta a verificarne, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità a tutte le prescrizioni di legge vigenti, in particolare a quelle relative alla salvaguardia della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare all'ENEA quanto risultante dal Verbale di cui sopra. Sarà addebitato all'Appaltatore quanto risulterà danneggiato per incuria o dolo.

Per eventuali prestazioni aggiuntive, l'ENEA fornirà (a cura del proprio Coordinatore e con un preavviso di 48 ore) all'Appaltatore, tramite il Responsabile del Servizio, la specificazione delle operazioni da eseguire. Le relative modalità di esecuzione saranno concordate tra i predetti Responsabili.

Le direttive per l'esecuzione delle prestazioni verranno impartite al personale dell'Appaltatore esclusivamente dal Responsabile del Servizio; a detto Responsabile sarà altresì notificata ogni inadempienza, mancanza o difformità rilevate nell'esecuzione delle prestazioni medesime rispetto a quanto stabilito nelle presenti Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore dovrà garantire l'efficienza del servizio prestato, assumendo su di sé ogni rischio inerente all'attività e l'organizzazione necessaria alla prestazione del servizio stesso.

ART. 3. SERVIZI APPALTATI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

3.1 Centro Ricerche FRASCATI

L'ufficio posta ENEA del Centro di Frascati dovrà essere sempre presidiato con esclusione dei tempi concordati con il Direttore dell'Esecuzione.

3.1.1 Ritiro della corrispondenza in arrivo (circa 500 plichi al giorno).
Ritiro della corrispondenza con mezzi dell'Appaltatore, presso l'Ufficio delle Poste Italiane S.p.A. di Frascati, con onere per l'incaricato di apporre "firma per ricevuta" della corrispondenza ritirata, nonché del trasporto della stessa presso il C.R. Frascati.

3.1.2 Smistamento della corrispondenza in arrivo.
Smistamento della posta in arrivo ed inserimento della corrispondenza nei sacchi postali.

3.1.3 Corrispondenza in partenza (circa 60 plichi al giorno).
- classificazione e registrazione della corrispondenza in partenza per tipologia (tariffa Poste Italiane) su modulistica predisposta dalle Poste Italiane Spa e/o su supporto informatico e/o indicato dal Responsabile del procedimento;

3.1.4. Consegna e ritiro di documenti e materiali dal C.R. Frascati e per la Sede di Roma Lungotevere Thaon di Revel 76 e viceversa, di norma dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e, salvo diverse indicazioni del **Coordinatore**, nei giorni dal lunedì al venerdì compreso con esclusione di quelli festivi.

Tutti i documenti e materiali inviati agli altri Centri debbono essere registrati su apposite distinte predisposte dal Direttore dell'Esecuzione.

Il servizio di consegna e ritiro corrispondenza prevede l'impiego di un automezzo di proprietà dell'Impresa la cui remunerazione si intende inclusa nell'importo a corpo riportato nella tabella dell'art.33.

3.1.5 Modalità di esecuzione del servizio di ritiro e consegna della corrispondenza urgente per la città

Il servizio consiste nel ritiro e nella consegna della corrispondenza urgente dal Centro ENEA di Frascati per la città di ROMA e viceversa (e secondo la riserva postale).

In particolare:

a) all'interno del raccordo anulare il ritiro e la consegna debbono essere eseguite entro due ore;

b) nel caso in cui si verifichi la necessità di consegne o ritiri oltre il raccordo anulare:

- se il ritiro avviene non oltre le ore 14,30, la consegna deve avvenire entro la stessa giornata;
- se il ritiro avviene oltre la predetta ora il recapito dovrà essere effettuato entro le ore 12,00 del giorno successivo.

Per consegne o ritiri oltre il raccordo anulare sarà riconosciuto alla ditta un importo aggiuntivo pari alla tariffa pattuita per le consegne entro il raccordo, per ogni plico trasportato.

Il numero dei ritiri o consegne nei quattro mesi è stimato indicativamente in circa 30.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 3.1 e seguenti saranno effettuate con le seguenti cadenze:

- punto 3.1.1: 2 volte al giorno;
- punto 3.1.2: 2 volte al giorno;
- punto 3.1.3: in continua durante il giorno;
- punto 3.1.4: di norma, 1 volta al giorno, salvo diversa indicazione del Coordinatore.;
- punto 3.1.5 secondo le esigenze e su richiesta del Coordinatore.

Ai fini delle prestazioni suindicate nella voce "corrispondenza" sono da comprendere i plichi ed i pacchi postali. Le quantità sopra specificate sono da considerarsi puramente indicative e possono essere modificate in relazione alle esigenze del committente senza che questo comporti compensi aggiuntivi. Il trasporto di quanto suindicato dovrà essere eseguito mediante borse e valigie metalliche di dimensioni adeguate e adeguato mezzo di trasporto dell'Appaltatore.

Per le attività sopra esposte (esclusa la 3.1.5) si ritengono necessarie 11 (undici) ore giornaliere.

Disposizioni per il servizio

3.2 Tutte le attività descritte nel presente Capitolato sono da effettuarsi con automezzi di proprietà dell'impresa.

L'ENEA ha elaborato un unico documento di valutazione che riporta le misure adottate per eliminare le interferenze fra le imprese presenti nel Centro (art.3 della Legge del 3 agosto 2007, n.123).

3.3 Manutenzione

L'Appaltatore s'impegna a mantenere in perfetta efficienza quanto assegnatogli in comodato d'uso, applicando corretti metodi di pulizia ed utilizzo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e

igiene; in caso di accertata incuria dell'Appaltatore nell'adempire a quanto sopra, l'ENEA si riserva di procedere direttamente, addebitandone le spese all'Appaltatore stesso.

3.4 Personale addetto ai servizi

L'Appaltatore fornirà al Responsabile del Procedimento dell'ENEA, ed al Servizio di Sicurezza del Centro, l'elenco del proprio personale addetto allo svolgimento del servizio.

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà portare in modo visibile un tesserino di riconoscimento ed attenersi alle disposizioni che regolano l'entrata, la permanenza e l'uscita dal Centro di Frascati del personale dipendente dalle Ditte operanti presso il Centro stesso.

L'ENEA si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in caso di gravi motivi, di sostituire il personale ritenuto dall'ENEA non idoneo al servizio, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di riconoscimento, da parte dell'ENEA, di ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

ART. 4 ORARIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto, verranno eseguite nei giorni dal lunedì al venerdì compresi, con esclusione di quelli festivi (compresi i giorni non festivi di chiusura dei rispettivi Centri) **con orario da concordarsi con Direttore dell'Esecuzione**, ma che potrà variare con inizio tra le ore 08.00 – 08.30 e terminare tra le ore 16.00 - 16.30.

Se, per qualsiasi motivo, si dovesse modificare l'orario di lavoro del Centro ENEA e/o le sue esigenze postali, il Direttore dell'Esecuzione comunicherà all'azienda la nuova situazione e l'azienda accetterà di modificare l'orario concordando con il Coordinatore le nuove modalità.

ART. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono condizioni necessarie per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto:

- 1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto;
- 2) il possesso della Licenza Individuale e dell'Autorizzazione Generale rilasciate dall'Autorità del Ministero delle Comunicazioni così come definite dai seguenti decreti: D. Lgs. n.261 del 22/07/1999 e s.m.i., D.M. n.73 del 04/02/2000 e D.M. n.75 del 04/02/2000 e s.m.i.;
- 3) l'aver conseguito un fatturato complessivo nell'ultimo triennio, relativo a servizi identici a quelli oggetto dell'appalto, non inferiore ad € 96.000,00 (novantaseimila/00) IVA esclusa;
- 4) l'impiego per il servizio oggetto dell'appalto, da parte dell'Impresa, esclusivamente di personale alle proprie dipendenze con inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di categoria (Imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali) e con almeno

tre anni di esperienza lavorativa nel livello stesso (3°) ed altrettanta esperienza lavorativa nelle mansioni identiche a quelle oggetto dell'appalto;
5) la disponibilità, da parte dell'impresa, di autoveicoli sufficienti per l'espletamento del servizio e comunque non inferiore ad una per il servizio del C.R. Frascati.

ART. 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nei seguenti documenti, indicati secondo il loro ordine di validità ed applicazione:

1. Capitolato Speciale d'Appalto – Specifiche Tecniche, FEBBRAIO 2010;
2. Documento unico di valutazione per eliminare le interferenze;

I documenti di cui ai punti 1 e 2, seppur non allegati al contratto, ne costituiranno parte integrante e saranno considerati come trascritti ed accettati integralmente dall'impresa.

ART. 7 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data riportata nel verbale di inizio attività e durata ventiquattro mesi con facoltà di recesso da parte dell'ENEA, senza oneri per l'Ente, con preavviso di almeno 60 giorni. In tale ipotesi saranno retribuite soltanto le prestazioni già fornite, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 8 FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI - QUINTO D'OBBLIGO

L'ENEA stima che per la buona esecuzione del servizio ordinario a corpo, così come configurato nell'art. 3 del Centro, sia necessario un determinato numero di ore giornaliere, dette "ore minime giornaliere di prestazione"; queste ore rappresentano il numero minimo giornaliero di ore da garantire per l'esecuzione delle prestazioni ordinarie a corpo descritte nel capitolo servizi appaltati e loro modalità di esecuzione.

Le ore minime giornaliere di prestazione per il Centro di Frascati sono: 11 ore.

Dette ore dovranno comunque essere fornite, sotto forma di prestazioni, dall'Appaltatore.

L'appaltatore è altresì tenuto ad integrare il numero di ore minime giornaliere di prestazioni, qualora le stesse dovessero rivelarsi insufficienti,

per assicurare il servizio secondo quanto stabilito dalle presenti specifiche tecniche.

Le ore giornaliere di prestazioni eventualmente necessarie oltre il minimo stabilito **e non concordate con il Direttore dell'Esecuzione** non potranno in alcun modo comportare un aumento del prezzo di aggiudicazione essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art 11 del R.D. n. 2440/1923.

In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio effettivamente svolto.

L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi non elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.

L'importo complessivo presunto per l'appalto per i ventiquattro mesi mesi ammonta ad € 96.000,00 (novantaseimila/00) IVA esclusa.

L'appalto sarà eseguito e remunerato con il sistema **“a corpo”** e **“a misura”**.

A) La parte “a corpo”.

La parte “a corpo” per il servizio eseguito presso il C.R. Frascati, è di **€ 94.800,00 (novantacinquemiladuecentotrentadue/00) IVA esclusa.**

B) La parte “a misura”.

Per ogni plico consegnato o ritirato entro il raccordo sarà riconosciuta all'Impresa, una tariffa unitaria di **€ 5,33 (cinque/33) IVA esclusa.**

L'importo presunto della parte “a misura”, è di €. 1.200 (milleduecento/00) (n. 225 plichi consegnati nei ventiquattro mesi al prezzo unitario di €. 5,33).

Il costo relativo alla sicurezza per i ventiquattro mesi è uguale a zero perché non sono previste interferenze tra le imprese previste nel Centro.

L'importo complessivo presunto non vincola il risultato finale dei servizi oggetto del presente Capitolato ed ha valore ai soli fini fiscali, restando salva la facoltà dell'ENEA di apportare variazioni, aggiunte o detrazioni al servizio.

ART. 9 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture mensili posticipate per il

servizio eseguito presso il Centro Enea di Frascati.

Le fatture dovranno essere emesse solo previo benestare del Direttore dell'Esecuzione ENEA.

I pagamenti mensili riguarderanno:

a) l'importo mensile "a corpo" per l'esecuzione dei servizi indicati al precedente art. 3, pari a:

-un ventiquattresimo di € 94.800,00 (novantaquattromilaottocento/00) IVA esclusa, per il servizio presso il Centro Frascati;

b) l'importo mensile per il rimborso "a misura" delle prestazioni definite ai punti 3.1.5 ;

Le fatture, emesse in originale e due copie, dovranno essere intestate e indirizzate come segue:

b) ENEA C.R. FRASCATI, Via Enrico Fermi 45, 00044 Frascati (Roma).

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e del Certificato di regolarità fiscale, previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l'impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso l'ENEA, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.

ART. 10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

All'impresa saranno fornite tutte le informazioni necessarie per acquisire gli elementi sufficienti per una corretta e coerente valutazione degli oneri relativi al presente appalto. L'impresa, inoltre, con riferimento agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, sarà dettagliatamente informata sui rischi specifici esistenti negli ambienti e zone del Centro Enea FRASCATI, in cui dovrà eseguire il servizio.

ART. 11 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'Articolo 5 comma 1 del D.L. 28 Marzo 1997 n° 79, convertito in legge 28 Maggio 1997 n. 140 e s.m.i., non saranno concesse anticipazioni del prezzo dell'appalto.

ART. 12 NORME ANTINFORTUNISTICHE - MISURE DI SICUREZZA

L'impresa, prima dell'inizio delle attività, se necessario, dovrà redigere e consegnare all'ENEA i documenti previsti dall'art.131, comma 2, e

dall'art.118, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che saranno allegati al contratto di stipula, ne costituiranno parte integrante e sostanziale. Il contratto, privo dei suddetti documenti, è nullo ai sensi dell'art.131, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

L'ENEA ai sensi dell'art. 26, comm 3 del D. Lgs. n. 81/2008, allega al presente capitolato il piano di cooperazione e coordinamento.

ART.13 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENEA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per l'ENEA il Responsabile del Procedimento è il P.I. Maurizio Petrozzi.

L'ENEA e L'Appaltatore designerà per iscritto, prima della data del verbale di inizio attività, ciascuno per propria parte, il Direttore dell'Esecuzione ENEA ed il corrispondente Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione, nell'espletamento dei loro compiti, non si assumeranno responsabilità alcuna nei confronti dell'Impresa, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che possa verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza dell'esecuzione dell'attività.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Responsabile del Procedimento incombenze relative alla organizzazione del lavoro e sorveglianza della mano d'opera e della materiale esecuzione del servizio, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa e del suo personale dipendente.

Il Direttore dell'Esecuzione curerà i rapporti con il Responsabile del servizio.

ART. 14. PENALITÀ

Le penalità sono stabilite, per ogni inadempienza, in:

- penalità minima: € 25,00 (venticinque/00);
- penalità massima: € 258,00 (duecentocinquantotto/00);

proporzionalmente alla gravità e/o frequenza della inadempienza stessa. Qualora nel corso dell'anno l'Appaltatore dovesse incorrere più volte nella stessa inadempienza, l'ammontare della penalità potrà essere raddoppiato o triplicato.

La somma di tutte le penali non potrà superare il 10 % (diecipercento) dell'importo del contratto stesso, fermo restando la facoltà dell'ENEA di risolvere il contratto in danno e per colpa dell'Appaltatore.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'ENEA del deposito cauzionale definitivo, di cui all'Art. 16, ed al risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di ogni maggiore spesa.

ART. 15 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

Le penalità sono notificate all'Appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Appaltatore. Nel caso che la fattura in corso di pagamento risulti insufficiente in relazione all'ammontare delle penalità, l'Ente tratterrà il rimanente importo dalla/e fattura/e successiva/e o dai crediti dipendenti da altri contratti. In casi estremi, l'Ente eserciterà diritto di rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'articolo 16; l'Appaltatore in tal caso si obbliga a reintegrare l'ammontare del deposito stesso fino al valore fissato da detto articolo 16; il mancato reintegro nei termini previsti da detto articolo comporterà per l'Appaltatore le conseguenze previste dallo stesso articolo.

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di un contraddittorio e relativo verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione, previo assenso del Responsabile del Procedimento e dal Responsabile del servizio. In caso di rifiuto, da parte del Responsabile del servizio, a sottoscrivere detto verbale, come pure nel caso di impossibilità di quest'ultimo a partecipare al sopralluogo, il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

L'applicazione e l'entità delle penalità saranno portate per iscritto a conoscenza dell'Appaltatore.

Qualora le inadempienze si dovessero verificare con frequenza ritenuta eccessiva dall'Ente, questo potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'Appaltatore, con rivalsa sulla cauzione definitiva, e salva la facoltà dell'Ente di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 16 GARANZIE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l'Appaltatore dovrà prestare, al momento della firma del contratto, un deposito cauzionale in uno dei seguenti modi:

- a) in contanti, mediante versamento del relativo importo presso una Banca di diritto pubblico o di interesse nazionale, nonché Casse di Risparmio, prescelta dall'Appaltatore, in un libretto a risparmio al portatore, identificabile con l'oggetto del contratto, depositato presso l'Ente per l'intera durata del contratto stesso. Il relativo interesse corrisposto dalla banca è a favore dell'Appaltatore;
- b) con titoli di Stato o garantiti dallo Stato, calcolati al valore nominale del giorno del deposito. Detti titoli debbono essere provvisti delle cedole semestrali in corso. L'interesse maturato sui titoli è a favore dell'Appaltatore;

c) con fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, quest'ultima da contrarre con uno degli Istituti indicati dal Decreto M.I.C.A. 15 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative sono escluse clausole limitative di durata e dovranno figurare condizioni di automatico rinnovo, senza necessità di intervento dell'Ente, fino al completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su esso l'Ente operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera di comunicazione al riguardo da parte dell'Ente, sorge in quest'ultimo la facoltà di risolvere il contratto in danno e per colpa dell'Appaltatore.

Il deposito cauzionale sarà restituito all'Appaltatore ad avvenuta scadenza del contratto stesso.

ART. 17 ASSICURAZIONI

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti.

Prima dell'inizio delle attività, l'impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In base a quanto disposto dall'articolo 118, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'Impresa non potrà cedere il contratto nè totalmente né parzialmente a pena di nullità.

In caso di cessione, il contratto sarà risolto ipso iure, per causa e in danno dell'Appaltatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Ente di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 19 SUBAPPALTO

Prevvia autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto degli artt. 38 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il subappalto è consentito solo nei confronti di imprese in possesso della licenza individuale e autorizzazione generale come definite dai decreti legislativi: n.261 del 22 luglio 1999, n.73 del 4 febbraio 2000, n. 75 del 4 febbraio 2000 e successivi, rimane invariata la

responsabilità dell'Appaltatore contraente il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore, per la parte di servizio affidata in subappalto, deve praticare nei confronti del subappaltatore i prezzi risultanti dall'aggiudicazione con una loro riduzione non superiore al 20%. Il contratto tra l'Appaltatore contraente ed il subappaltatore, stipulato secondo la disciplina di cui all'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere trasmesso in copia autentica al Responsabile del Procedimento alla data dell'effettivo inizio dell'esecuzione e delle relative prestazioni.

L'esecuzione della parte di servizio affidata in subappalto non può a sua volta essere oggetto, in tutto o in parte, di ulteriore subappalto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle suddette norme, comporterà la mancata corresponsione da parte dell'Ente dell'importo relativo al servizio effettuato dal subAppaltatore e la risoluzione ipso iure del contratto in danno e per colpa dell'Appaltatore, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Ente di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 20 TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'avvenuta accettazione di continuare a svolgere il servizio di postalizzazione nel Centro di Frascati, nel giorno concordato, il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto, o suo procuratore, dovrà presentarsi presso l'Ente per la firma del contratto.

Nell'occasione l'Appaltatore dovrà dar prova:

- di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo o la costituzione di fideiussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti dal precedente articolo 16;
- di aver nominato i Responsabili del Servizio, di cui al precedente Articolo 13.

In caso di mancata presentazione per la firma del contratto o di inadempimento, senza giustificati motivi da presentare per iscritto, l'Ente, senza necessità di messa in mora né di domanda giudiziale, può, con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire l'appalto, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, incamerando a favore dello stesso la parte residua di quest'ultimo, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza di detto deposito.

ART. 21 DIVIETO DI RINNOVO TACITO

Ai sensi del comma 7 art. 57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

ART. 22 ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà dichiarare, prima della stipula del contratto e sotto la

propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa. L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'Ente, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo 16, se già costituito, o sul deposito cauzionale provvisorio, senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà dell'Ente di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 23 OBBLIGHI DELL'IMPRESA, PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' ED ATTREZZATURE UTILIZZATE

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.

L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa interna dell'ENEA che regola l'accesso - la permanenza e l'uscita - al Centro.

L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente.

L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio dell'Impresa stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa recante la ragione sociale dell'Impresa stessa.

L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo di lavoro e viceversa.

ART. 24 CLAUSOLA DI TRASPARENZA

L'Appaltatore, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà rilasciare dichiarazione scritta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dello stipulando contratto e che non è stato corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente od attraverso imprese collegate o comunque controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del

contratto stesso o a rendere meno onerosa la sua gestione o esecuzione.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto ipso iure, nei seguenti casi:

- 1) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'ENEA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'attività;
- 2) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
- 3) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- 4) intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- 5) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- 6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- 7) sospensione del servizio con gravi danni provocati all'ENEA;
- 8) subappalto (se non autorizzato ovvero non conforme alle previsioni di legge e contrattuali);
- 9) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;
- 10) reiterati inadempimenti;
- 11) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;
- 12) accertata non veridicità di quanto dichiarato dall'Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di aggiudicazione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti ENEA;
- 13) rifiuto di presentare la documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- 14) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto.

In tali casi l'ENEA sarà tenuto a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA del deposito cauzionale, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa ad eccezione del caso previsto al precedente punto 2).

ART. 26 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il contratto è risolto ipso iure in danno e per colpa dell'Appaltatore, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo, se già costituito, o sul deposito cauzionale provvisorio, e salva la facoltà dell'Ente di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto, oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato Speciale e dagli altri documenti di cui al precedente art. 6, anche nel caso in cui da parte dell'Ente sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dall'Appaltatore nella dichiarazione,

rilasciata in fase di aggiudicazione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti ENEA.

ART. 27 CONDIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Capitolato Speciale di Appalto - Specifiche Tecniche, si fa riferimento ai documenti indicati nel precedente art.6, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 28 ONERI FISCALI E ALTRE SPESE

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti al contratto sono a carico dell'Appaltatore. Inoltre, sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di registrazione del contratto e dei relativi Allegati, che dovrà provvedere nelle forme di legge.

L'IVA è a carico dell'Ente nella misura prevista dalla legge.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, relativa all'oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto - Specifiche Tecniche, nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 30 ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

La competenza arbitrale è esclusa dal presente appalto ai sensi dell'art. 3, comma 19 della Legge 244/07.

ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI DELL'IMPRESA E DELL'ENEA

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque

rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, il diritto di cancellare, aggiornare e rettificare i propri dati, rivolgendosi direttamente al Responsabile del Procedimento, sig. Maurizio Petrozzi, presso Centro Ricerche ENEA Frascati, via Enrico Fermi, 45 00044 Frascati (RM), tel 06/94005179 fax 06/94005400, email: maurizio.petrozzi@enea.it

www.AlboPretorionline.it 1510310

ART. 32 ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZI	IMPORTI APPALTO ENEA	OFFERTA DELL' IMPRESA AL PREZZO PIU' BASSO
Importo "a corpo"	€ 94.800,00	
Importo "a misura"	€ 1.200,00	
Tariffe:		
- per ogni plico consegnato	€ 5,33	
Totale	€ 96.000,00	

Tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.